VADEMECUM OPERATIVO PROGETTO "DISCUTIAMONE A SCUOLA"

Il consenso informato per le persone minori di età

Sportello di ascolto presso le istituzioni scolastiche · Progetto "Discutiamone a scuola"

1. La regola

Le prestazioni psicologiche rivolte a una persona minore di età richiedono il consenso informato di **entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale**, oppure del tutore. L'informazione è resa personalmente dallo Psicologo prima del colloquio; il consenso è raccolto per iscritto sull'**All. 4 (Mod. 1)** ed è conservato nella documentazione sanitaria presso l'ASP.

Il colloquio psicologico incide sulla salute e rientra quindi fra le decisioni di maggiore interesse, che il codice civile riserva a entrambi i genitori anche quando sono separati.

2. Il consenso sanitario non è il modulo della scuola

Sono due atti diversi, con titolarità diverse.

Il **modulo di adesione al progetto** (All. 13 – Mod. 10) è gestito dall'istituzione scolastica: riguarda la partecipazione alle attività e l'autorizzazione al trattamento dei dati che ne consegue. **Non è consenso a prestazioni psicologiche e non autorizza alcun colloquio.**

Il **consenso informato sanitario** (All. 4 – Mod. 1) è acquisito personalmente dallo Psicologo prima di qualsiasi attività sanitaria. Non è delegabile alla scuola e non è archiviato presso l'istituto.

Senza l'attività organizzativa dell'Istituto lo Psicologo non incontra le famiglie; senza l'atto informativo dello Psicologo il consenso sanitario non è validamente prestato.

3. Il modulo non si manda a casa per la firma

Non è ammessa la trasmissione del modulo di consenso alle famiglie tramite **registro elettronico, consegna allo studente, invio postale** o altra modalità che comporti la sottoscrizione in assenza di un atto informativo reso personalmente dallo Psicologo.

Informativa e modulo possono invece essere resi **preventivamente conoscibili** alle famiglie, a cura dell'istituto e anche tramite registro elettronico, **ai soli fini di consultazione e di preparazione all'incontro**, con l'avvertenza espressa che la firma si appone in sede di colloquio informativo.

Non è ammessa alcuna forma di consenso tacito, presunto o desumibile dalla mancata opposizione.

4. I casi, uno per uno

Situazione	Chi deve firmare il consenso	Che cosa acquisire agli atti
Genitori coniugati o conviventi	Entrambi i genitori	Nulla
Separazione o divorzio con affidamento condiviso	Entrambi i genitori. L'affidamento condiviso non cambia la regola	Nulla
Affidamento esclusivo a un genitore (art. 337-quater c.c.)	Entrambi i genitori, salvo diversa disposizione del giudice. Vedi il punto 5	Copia del provvedimento del giudice
Affidamento esclusivo rafforzato, detto «super esclusivo»	Il solo genitore affidatario	Copia del provvedimento, che deve attribuirgli espressamente anche le decisioni di maggiore interesse

Situazione	Chi deve firmare il consenso	Che cosa acquisire agli atti
Decadenza dalla responsabilità genitoriale di un genitore (art. 330 c.c.)	L'altro genitore	Copia del provvedimento
Responsabilità genitoriale limitata (art. 333 c.c.)	Secondo quanto dispone il provvedimento: va letto	Copia del provvedimento
Figlio riconosciuto da un solo genitore	Quel genitore	Documentazione dello stato civile
Un genitore è deceduto	Il genitore superstite	Documentazione dello stato civile
Minore sottoposto a tutela (artt. 343 e seguenti c.c.)	Il tutore	Decreto di nomina del tutore
Minore in affidamento familiare (art. 5 della legge 184/1983)	L'affidatario per i rapporti ordinari con le autorità sanitarie; per le decisioni di maggiore interesse restano i genitori o il tutore	Provvedimento di affidamento
Minore straniero non accompagnato	Il tutore	Decreto di nomina
Un genitore è irreperibile o non risponde	Non si procede. Il silenzio non vale come consenso	—

5. Tre errori comuni da evitare

«Affidamento esclusivo» non significa che firma uno solo.

L'art. 337-quater, terzo comma, del codice civile è esplicito: salvo che il giudice non disponga diversamente, **le decisioni di maggiore interesse restano di entrambi i genitori** anche in caso di affidamento esclusivo. Perché basti la firma del solo affidatario occorre che il provvedimento gli attribuisca espressamente quelle decisioni. Se il decreto non lo dice, servono due firme.

Mai un'autocertificazione al posto del provvedimento.

Chi dichiara di essere l'unico esercente la responsabilità genitoriale deve esibire copia del provvedimento del giudice o la documentazione dello stato civile. Una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 **non è ammessa** per questo scopo e non copre lo Psicologo. In assenza della documentazione il consenso non è perfezionato e l'attività non ha inizio.

La segnalazione del docente non è un consenso.

Il docente che segnala una situazione attiva un contatto, non autorizza una prestazione. Il consenso va chiesto comunque a chi esercita la responsabilità genitoriale, con l'informazione resa personalmente dallo Psicologo. Allo stesso modo, la richiesta presentata dallo studente non sostituisce il consenso dei genitori.

6. Se i genitori non sono d'accordo

L'attività non ha inizio.

In caso di dissenso l'attività **non è avviata** ovvero **viene interrotta**. Lo Psicologo informa i genitori della facoltà di rivolgersi al giudice ai sensi dell'art. 316, terzo comma, del codice civile, astenendosi da ogni indicazione sul merito del contrasto. Il dissenso non si supera acquisendo la firma del genitore presente.

7. Il minore va sempre ascoltato

La persona minore di età **non presta consenso né assenso**, ma non è un soggetto passivo. Riceve informazioni adeguate alla sua età e alla sua capacità di comprensione, è ascoltata dallo Psicologo e la sua volontà è tenuta in debita considerazione.

La volontà contraria del minore può precludere l'avvio o la prosecuzione dell'attività anche in presenza del consenso dei genitori, e vale sia per le attività sanitarie sia per quelle formative e informative. Dell'ascolto e della volontà espressa si dà conto nella documentazione, e i genitori ne sono informati senza rivelare contenuti.

8. Se il minore si presenta da solo, senza consenso

È possibile effettuare una prima accoglienza**, priva di finalità sanitaria**, finalizzata ad accogliere la richiesta e spiegare la necessità del consenso informato dei genitori. Non si apre documentazione sanitaria, non si avvia alcun percorso, non si eroga attività in modalità telematica. Il colloquio è documentato, e l'annotazione non contiene dati clinici.

La prosecuzione è subordinata all'acquisizione del consenso secondo le regole ordinarie.

9. Accessi del minore previsti direttamente dalla legge

Restano ferme le ipotesi in cui l'ordinamento consente alla persona minore di età di rivolgersi personalmente a un servizio, in particolare ai consultori familiari e ai servizi per le dipendenze, e la disciplina speciale della legge 194/1978. In questi casi il minore va orientato al servizio competente, che applica le proprie regole di accesso.

10. Le attività di gruppo non richiedono questo consenso

Gli incontri rivolti al **gruppo classe**, al **gruppo genitori** e al **personale scolastico** hanno natura esclusivamente formativa e informativa: **non sono prestazioni sanitarie e non richiedono il consenso informato di cui al presente vademecum.**

Per esse bastano l'informazione alle famiglie e l'adesione al progetto raccolte dall'istituzione scolastica, l'informativa sul trattamento dei dati e il rispetto della volontà del minore di non partecipare.

Se durante un'attività di gruppo emerge una situazione individuale meritevole di approfondimento, lo Psicologo non procede in quella sede: informa lo studente e/o i genitori/docenti della possibilità di accedere allo sportello e attiva il flusso ordinario.

11. Modalità telematica (teleassistenza tramite PRT)

Il consenso informato si acquisisce **in presenza**, prima dell'avvio dell'attività. L'eventuale autorizzazione alla modalità telematica rilasciata dal Responsabile Scientifico riguarda **l'erogazione dei colloqui**, non l'acquisizione del consenso.

Non è ammesso l'uso di applicazioni di messaggistica personale, di utenze telefoniche private o di indirizzi di posta elettronica personali dello Psicologo per erogare o programmare l'attività.

12. Lo studente maggiorenne

Lo studente che abbia compiuto diciotto anni presta il consenso **personalmente**, sull'All. 6 (Mod. 3). Non è previsto alcun coinvolgimento dei genitori né alcuna comunicazione agli stessi in assenza del suo consenso.

Il compimento della maggiore età nel corso di un percorso già avviato comporta che il consenso sia acquisito nuovamente dall'interessato.

13. Durata e verifica

Il consenso vale **per l'anno scolastico di riferimento**, è specifico per le attività dello sportello di ascolto, è revocabile in ogni momento senza motivazione e non comporta alcun obbligo di accesso.

Lo Psicologo **lo verifica all'atto del primo colloquio effettivo**: la firma apposta mesi prima non esonera dal controllo della sua attualità e della legittimazione dei sottoscrittori.

14. Checklist prima di iniziare il colloquio

- ☐ Ho verificato l'età della persona.
- ☐ Ho identificato chi esercita la responsabilità genitoriale e, se la situazione non è ordinaria, ho letto il provvedimento e ne ho acquisito copia.

- ☐ Ho reso personalmente l'informazione a chi deve prestare il consenso: non ho trasmesso il modulo per la sola firma.
- ☐ Ho raccolto le firme necessarie sull'All. 4 (Mod. 1) e ho identificato i firmatari.
- ☐ Ho informato il minore in modo adeguato alla sua età e l'ho ascoltato, tenendo conto della volontà espressa.
- ☐ Ho verificato che il consenso sia riferito all'anno scolastico in corso.
- ☐ Conservo il consenso e la documentazione presso la sede aziendale, in armadio chiuso a chiave: nei locali scolastici non resta nulla.